

Servizio Post Laurea

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al Decreto Legislativo 59/2017

#### **IL RETTORE**

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, emanato in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'art. 5, che ha definito i requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, limitandolo a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo di studio universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia di classi di concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, con il quale, in via di urgenza, sono stati definiti, in una prima fase transitoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2017, i settori scientifico-disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico di coloro che sono interessati al conseguimento dei predetti 24 crediti;
- PRESO ATTO che l'art. 3 dell'anzidetto decreto ministeriale stabilisce che le istituzioni universitarie, eventualmente anche in consorzio o convenzione tra loro, devono istituire specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali e per gruppi di esse, al fine di far acquisire le competenze richieste per l'accesso al concorso per posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019 con la quale, previo parere favorevole del Senato Accademico, è stato approvato il testo del "Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al Decreto Legislativo 59/2017";

### **DECRETA**

l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al Decreto Legislativo 59/2017.

Il suddetto Regolamento, di cui all'Allegato 1, costituisce parte integrante del presente decreto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

[Firmato digitalmente]

MS/cg



Allegato 1

Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al Decreto Legislativo 59/2017

### Art. 1 - Istituzione, attivazione e finalità

- Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, l'Università di Pavia istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).
- 2. Con l'attivazione del PF24, l'Università di Pavia garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso insegnamenti ordinari e eventuali Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Le AFS saranno appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
- 3. L'elenco delle eventuali AFS appositamente attivate e delle attività formative offerte dall'Università di Pavia che si riconoscono coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017 e dai suoi allegati viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e su proposta del Comitato di Gestione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Tale elenco viene pubblicato e aggiornato sulla sezione del portale di Ateneo relativa alla formazione degli insegnanti in ingresso.
- 4. L'inizio e il termine del PF24 vengono definiti annualmente in un apposito Bando, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e nella sezione del portale di Ateneo relativa alla formazione degli insegnanti in ingresso. Il PF24 termina, di norma, entro il 31 luglio.

### Art. 2 – Comitato di gestione

- 1. È istituito con decreto rettorale il Comitato di gestione del PF24 che sarà composto da almeno tre docenti strutturati dell'Università di Pavia e da un referente amministrativo, individuato nel responsabile della struttura amministrativa responsabile dell'organizzazione didattica del PF24.
- 2. Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:
  - a. l'identificazione delle attività formative offerte dall'Università di Pavia che si riconoscono coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017 e relativi allegati, e la proposta delle AFS eventualmente da attivare;
  - b. la valutazione dei piani di studi individuali in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti e l'ammissibilità nel Piano di Studi di insegnamenti ordinari previsti nell'offerta didattica dell'Università di Pavia diversi da quelli presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, ed in particolare la coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati del D.M.616/2017.



## Art. 3 – Iscrizione al percorso e contribuzione prevista

- Le iscrizioni al PF24 saranno aperte secondo tempi e modalità previsti da apposito Bando, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e nella sezione del portale di Ateneo relativa alla formazione degli insegnanti in ingresso.
- 2. I corsisti saranno tenuti a presentare un Piano di Studi specificando le attività formative che si intendono svolgere e le eventuali attività per le quali è richiesto il riconoscimento. Le modalità e le procedure per la presentazione del Piano di Studi saranno rese note nella sezione del portale di Ateneo relativa alla formazione degli insegnanti in ingresso.
- 3. La contribuzione prevista per l'iscrizione al PF24 e le modalità di esonero totale o parziale per specifiche categorie di studenti vengono definite annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito all'art. 4 del DM 616/17.

# Art. 4 – Organizzazione e struttura delle attività formative specifiche (AFS)

- 1. Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati del D.M. 616/2017.
- 2. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU non divisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo.
- 3. Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi.
- 4. La freguenza alle AFS non è obbligatoria.
- 5. Ogni AFS prevede una prova finale con voto, volta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti
- 6. Per ogni AFS sono previsti esclusivamente due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività didattiche. I due appelli devono essere separati da almeno due settimane. Il secondo appello dovrà comunque concludersi prima della chiusura del PF24 dell'anno accademico di riferimento.
- 7. Il corsista che non superi tutte le prove entro i due appelli previsti potrà eventualmente completare il PF24 (se attivato) nell'anno accademico successivo, re-iscrivendosi e pagando nuovamente la contribuzione dovuta.
- 8. Per acquisire i CFU relativi al superamento con esito positivo della prova d'esame di una AFS sono condizioni necessarie:
- a. essere regolarmente iscritti al PF24 dell'anno accademico corrispondente;
- b. essere in regola con il pagamento della contribuzione prevista.

### Art. 5 - Piano di studi e riconoscimento attività formative

- 1. Ogni corsista presenterà il proprio Piano di Studi per iscriversi al PF24 in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata da questo Regolamento. In particolare, il Piano di Studi dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 crediti, prevedendo almeno 6 crediti in almeno 3 dei seguenti ambiti: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
- Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studi potrà prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dagli allegati del D.M. 616/2017.
- 3. Nella compilazione del Piano di Studi il corsista dovrà tener presente:



- a. che il percorso dovrà essere articolato in ottemperanza alla condizione riportata al comma 1 del presente articolo;
- b. che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.
- 4. All'atto dell'iscrizione al PF24, ogni corsista presenterà il Piano di studi e potrà richiedere, secondo le modalità definite annualmente e rese note nella sezione del portale di Ateneo relativa alla formazione degli insegnanti in ingresso:
  - a. il riconoscimento di crediti pregressi. Sarà necessario allegare un'attestazione, rilasciata dall'Ateneo presso il quale i crediti siano stati acquisiti, che includa le attività svolte, i relativi settori scientifici disciplinari, i crediti, la votazione finale, la data di svolgimento dell'esame, gli obiettivi formativi e/o il programma dettagliato d'esame, la modalità di acquisizione dei crediti (telematica o meno);
  - b. la possibilità di espletamento degli obblighi formativi tramite attività formative diverse da quelle presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento. Sarà necessario allegare una descrizione che includa il tipo di attività formativa (telematica o meno), gli obiettivi formativi e il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU.
- 5. I piani di studio, che soddisfino i requisiti ai commi precedenti del presente articolo, e che contengano solo attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento sono automaticamente accettati.
- 6. I piani di studi che contengano la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o l'inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di Gestione, che ne valuterà la coerenza, per settore scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati del D.M. 616/2017. Il Comitato di Gestione darà il suo parere entro l'inizio delle lezioni.
- 7. In caso di parere negativo, il Comitato di Gestione indicherà le attività formative da includere nel Piano di Studi, individuandole tra quelle presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3.

### Art. 6 - Certificazione del percorso formativo

- Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studi, anche attraverso riconoscimenti o convalide di esami pregressi, entro i termini indicati annualmente nel Bando.
- 2. Il corsista che non acquisisca entro i termini di cui al comma 1 tutti i crediti previsti dal proprio Piano di Studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, ma soltanto l'attestazione del completamento delle eventuali attività formative di cui ha acquisito i relativi CFU, tramite superamento della prova d'esame o tramite riconoscimento o convalida di esami pregressi.
- 3. Per ottenere la certificazione del percorso completo dei 24 CFU presso l'Università di Pavia, il corsista potrà eventualmente re-iscriversi alla successiva edizione del PF24, qualora attivata, presentando un nuovo Piano di Studi individuale e versando la contribuzione dovuta in relazione alle attività formative da completare.



### Art. 7 - Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

- 1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Pavia che si iscrivono per la prima volta al PF24 la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
- 2. Gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università di Pavia che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova d'esame, i crediti di una o più attività formative del PF24, possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari all'interno del proprio piano di studi per il proprio corso di studio, con le consuete modalità previste dal Regolamento studenti.